



INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 3 Criteri di determinazione della sanzione
- Art. 4 Gravità della violazione
- Art. **5** Opera riparatrice
- Art. 6 Personalità del trasgressore
- Art. 7 Condizioni economiche del trasgressore
- Art. 8 Norme di rinvio
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie facoltative inerenti le violazioni di competenza della Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 della L.24 novembre 1981, n.689.

Art. 2

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni accessorie facoltative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente competente.
- 2. Il Dirigente può delegare ad altro funzionario l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente 1° comma.

Art. 3

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione pécuniaria da irrogare al trasgressore, allorchè essa sia fissata tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, qualora la sua irrogazione sia facoltativa, si tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione commessa, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Art. 4

GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE

1. La gravità della violazione è valutata tenendo conto dell'entità del danno

- se cagionato, del pericolo conseguente alla condotta del trasgressore, dell'intenzionalità dimostrata dallo stesso e delle speciali circostanze in cui il comportamento si è attuato.
- 2. La Camera di Commercio, pertanto, valuta la gravità del singolo episodio nei suoi aspetti caratteristici e nella sua materialità di attuazione.
- 3. Tra gli elementi da valutare per la determinazione della gravità della violazione concorrono anche la qualificazione attribuita dalla legge al trasgressore (produttore, distributore o venditore al dettaglio), il quantitativo di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o con etichettatura non conforme alle previsioni di legge, l'entità del ritardo negli adempimenti pubblicitari al Registro delle Imprese e negli altri adempimenti da effettuare presso la Camera di Commercio per le attività per le quali è prevista dalla legge una comunicazione.
- 4. Relativamente all'entità del ritardo, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà graduata in base al numero di giorni di ritardo con il quale il trasgressore effettuerà gli adempimenti sopra descritti come segue:
 - fino a 10 giorni
 - da 11 a 60 giorni
 - da 61 a 180 giorni
 - da 181 a 365 giorni
 - oltre 365 giorni

Art. 5

OPERA RIPARATRICE

- 1. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:
- pagamento in misura ridotta oltre il termine di cui all'art.16 della L.689/81 sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa;
- b. ravvedimento operoso del trasgressore che si sia attivato per eliminare gli effetti della sua condotta illecita.

Art. 6

PERSONALITÀ DEL TRASGRESSORE

- La Camera di Commercio considera, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, il suo comportamento anteriore, contemporaneo e successivo alla commissione dell'illecito, nonché le eventuali precedenti violazioni commesse nel quinquennio precedente.
- 2. La sanzione amministrativa, pertanto, sarà graduata sulla base del comportamento sopra descritto e del numero delle violazioni commesse nei cinque anni precedenti la commissione dell'illecito.

Art. 7

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE

 Le condizioni economiche del trasgressore sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione che deve, pertanto, essere rapportata alla reale capacità economica del trasgressore debitamente documentata o acquisita d'ufficio dalla Camera di Commercio presso le autorità competenti.

Art. 8

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia nel tempo.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Camerale.

Elaborato a cura di



www.rm.camcom.it

AREA VI

Tutela della proprietà intellettuale e attività sanzionatorie Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma Tel. 06/52082876 - 06/52082821 Fax. 06/52082895 E-mail. asa@rm.camcom.it